



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 56 del 29-12-2016

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - Componente TASI - Anno 2017: conferma delle aliquote dell'annualità precedente.

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:05, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

STRACCI STEFANO - Sindaco	P	MALAVOLTA PACIFICO	P
LOGGI SERGIO	P	CAMELI ILARIA	P
GRELLI STEFANIA	P	CAPECCI ALESSIO	P
GABRIELLI FERNANDO	P	CIAMPINI STEFANO	A
ARAGRANDE FEDERICO	P	LATTANZI MARINO	A
TROIANI MATTEO	P	BALESTRA LUCIANA	P
CAPPELLA EMERENZIANA	P	RAIO RAFFAELE	A
MORELLI DANIELA	P	RUPILLI ANNA MARIA	A
AMABILI LOREDANA	P		

presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assume la presidenza MALAVOLTA PACIFICO, in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vice Segretario Dott. Gianni Irelli.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ARAGRANDE FEDERICO
CAPECCI ALESSIO
BALESTRA LUCIANA

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^o Settore Economico Finanziario Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile, sulla proposta in oggetto.

Il Responsabile del 3^o Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale municipale;
- la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessa riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale che si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Ricordato che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

Atteso che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e Tasi dell'Imposta Unica Comunale (IUC), prevedendo con riferimento alla Tasi:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione dell'imposta al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679 della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
- c) la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, anche per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il Comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
- d) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- e) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 26 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e, testualmente, recita:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predetto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il disposto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

- l'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

- l'articolo 1, comma 42 del DDL n. 2611/2016, avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" ed approvato dal Senato il 7/12/2016, il quale dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del blocco dell'aumento delle aliquote tributarie e la possibilità, anche per il 2017, di applicare la maggiorazione Tasi nella misura applicata per l'anno 2015 per quei Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento di tale maggiorazione;

Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente:

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55, approvata nell'odierna seduta consiliare e relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2017, ai fini del pagamento dell'Imposta Municipale Propria;

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Individuati i servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui parziale copertura la TASI è diretta, in quelli di seguito elencati:

<u>Descrizione servizio indivisibile</u>	<u>Stanziamento bilancio di previsione 2017</u>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 459.000,00

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, così come deliberate per l'anno 2016 nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677 della Legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28 della Legge n. 208/2015:

<u>Tipologia imponibile</u>	<u>Aliquota</u>
Abitazioni principali di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

Stimato in € 0,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, dato che alla data del 30/11/2016 non esiste nel territorio del Comune di Monteprandone, a differenza dell'annualità 2015, alcuna unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- l'articolo 1, comma 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto l'art.1, comma 454 del DDL n. 26/11/2016 (Manovra finanziaria 2017) in quale dispone che *"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017"*;

Richiamati i seguenti atti:

- il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte relativa alla componente Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014 e s.m.i.;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14/2016, con cui sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997";

Visto infine l'articolo 1, comma 688 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che, in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il Comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste le seguenti note del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

- prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile del responsabile dell'Ufficio Ragioneria, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- il DDL n.2611, approvato dal Senato il 7 dicembre 2016;
- lo Statuto Comunale;

Illustra Cappella;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 astenuto Balestra;

D E L I B E R A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare i servizi indivisibili, con l'indicazione dei relativi costi alla cui parziale copertura la TASI è diretta, come di seguito elencati:

<u>Descrizione servizio indivisibile</u>	<u>Stanziamento bilancio di previsione 2017</u>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 459.000,00

3. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2017, così come approvate per l'annualità 2016:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali di categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	2,30 per mille
Fabbricati rurali strumentali	0,00
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

4. di stimare in € 0,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, dato che al 30/11/2016 non esiste nel territorio del Comune di Monteprandone, a differenza dell'annualità 2015, alcuna unità immobiliare classificata nelle categorie A/1, A/8 ed A/9;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC - Componente TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 24/07/2014 e s.m.i.;

6. di dare atto che le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2017;

7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;

8. di pubblicare la presente delibera nel sito internet del Comune e all'albo pretorio on-line;

9. di nominare responsabile del procedimento la dott.ssa Cameli Maria Cristina, quale responsabile dell'Ufficio Tributi e Funzionaria Responsabile Tasi, cui competono, tra l'altro, gli adempimenti per la trasmissione e pubblicazione di questa deliberazione consiliare;

Infine, su proposta del Presidente, ravvisata l'urgenza, con separata votazione, con 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Balestra)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Malavolta Pacifico

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03-01-17 al 18-01-17, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-12-2016

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li **03-01-2017**

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li **03-01-2017**

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli
